



COMUNE DI BOLOGNANO

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato 2

SCHEMA di CONVENZIONE

PROGETTO PER LA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE DI ACQUA

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

il Comune di Bolognano con sede legale a Bolognano in Via Dei Colli, 24 I C.F.: 00170370688 e P. IVA: 00170370688, rappresentato da _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Comune"

E

la Ditta con sede legale in in, P. IVA rappresentata dal Legale rappresentante Sig., di seguito denominato "Concessionario"

PREMESSO CHE

- E' interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie.
- In quest'ottica è necessario realizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica locale per ridurre la produzione di rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell'acqua minerale, il consumo di energia per la loro realizzazione e l'inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita.
- Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno autorizzare il progetto per la installazione e gestione di un distributore di acqua dotandosi sul proprio territorio di apposita apparecchiatura che, attingendo alla rete acquedottistica metta a disposizione dei cittadini l'acqua pubblica, eventualmente gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate.
- L'acqua distribuita dalla rete dell'acquedotto pubblico, oltre a rispondere alle caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche di potabilità, risulta immediatamente disponibile e di ottime caratteristiche organolettiche.
- La ha presentato una proposta di progetto e gestione per la realizzazione della manifestando la volontà di installare e gestire a proprie spese un punto di erogazione dell'acqua di rete preventivamente microfiltrata, refrigerata e gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, in del Comune di Bolognano concordando preventivamente con il Comune il prezzo di vendita al pubblico.
- L'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo di bottiglie in plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime;
- Fornire acqua potabile ad un costo molto competitivo consentirebbe un notevole risparmio alle famiglie, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;

- Il luogo di installazione del distributore dell'acqua è facilmente raggiungibile dai cittadini e munito di parcheggio auto nelle immediate vicinanze;
- Sulla struttura esterna del distributore è prevista la scritta "Iniziativa patrocinata dal Comune di BOLOGNANO"
- La Giunta Municipale con proprio atto deliberativo n. _____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione dando indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutte le attività di negoziazione necessarie al fine di ottenere una congrua offerta di esecuzione del servizio proposto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

La su esposta narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Bolognano e la di seguito denominato concessionario, per la realizzazione del progetto denominato mediante installazione e gestione sull'area pubblica del Comune di Bolognano in di un distributore automatico per la vendita al pubblico dell'acqua potabile di rete microfiltrata, refrigerata e gasata con l'aggiunta di anidride carbonica;
2. L'occupazione dell'area è limitata ad una superficie massima di mq. (indicata nell'offerta)
3. Il distributore non potrà essere realizzato diversamente da quanto indicato nella documentazione presentata.

ART. 3

1. E' a carico del Concessionario l'allacciamento alla rete d'acquedotto e alla rete elettrica.
2. Gli oneri per l'installazione del distributore nonché il costo dell'energia elettrica e dell'acqua saranno interamente a carico del concessionario. Così come gli oneri relativi alla manutenzione e pulizia della struttura. Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

ART. 4

Per la realizzazione e la gestione dell'impianto di distribuzione dell'acqua oggetto della presente convenzione la, oltre alla piena osservanza della normativa igienico sanitaria vigente, si impegna al rispetto:

- Della vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- Della vigente normativa in tema di attività commerciale di prodotto alimentare svolta a mezzo di distributori automatici, nonché in tema di vendita di eventuali accessori direttamente connessi alla distribuzione di acqua;
- Della normativa prevista per l'occupazione di suolo pubblico;
- Della normativa prevista dal DPR 380/2001;
- Di eseguire in caso di malfunzionamento le eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie entro 48 ore dalla segnalazione;
- Di tutto quanto altro previsto dalla presente convenzione.

Art. 5

Per la realizzazione e gestione degli impianti per la vendita al pubblico dell'acqua di rete microfiltrata, refrigerata e gasata mediante l'aggiunta di anidride carbonica, la provvederà a :

- a) mettere in esercizio e mantenere le strutture di cui sopra ed i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;
- b) acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali per la messa in esercizio del distributore di acqua
- c) gestire il servizio di erogazione di acqua di rete gasata e refrigerata assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità;
- d) garantire l'ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazione degli impianti e alla sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche così come il periodico rifornimento dell'anidride carbonica e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per garantire il regolare e costante funzionamento dell'impianto; ogni responsabilità al riguardo ricadrà esclusivamente sulla
- e) garantire il prelievo e l'analisi dell'acqua erogata secondo i tempi e le modalità previsti dallo specifico piano di autocontrollo di cui dovrà dotarsi a tutela dell'utenza e che dovrà essere trasmesso in copia al Comune di Bolognano;
- f) effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l'acqua erogata a titolo oneroso;
- g) farsi carico di tutti i costi: di realizzazione della struttura; degli allacci alla rete idrica ed elettrica nonché agli impianti per il prelevamento dalla rete pubblica; del trattamento e dell'erogazione dell'acqua nonché di quelli di esercizio derivanti dalla regolare manutenzione; del rifornimento dell'anidride carbonica; del pagamento dei consumi idrici e elettrici, nonché dei relativi contatori;
- h) per quanto riguarda la gestione tecnica dell'impianto ed in particolare le attività descritte nei punti d) e) ed f) del presente articolo la potrà avvalersi, tramite regolare contratto di manutenzione, della, (se indicata nella offerta).

ART. 6

Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo precedente il Comune di Bolognano provvederà a:
Mettere a disposizione della per la durata della presente convenzione, l'area idonea di cui in premessa necessaria per il funzionamento dell'impianto di cui al precedente articolo 3;
Concedere alla la possibilità di usufruire dello stemma comunale per effettuare una campagna di sensibilizzazione al consumo di acqua del rubinetto
Esonerare la dal pagamento delle imposte di affissione/pubblicità per eventuali azioni pubblicitarie effettuate presso i punti di distribuzione dell'acqua.
Il Comune si impegna a garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, compatibilmente con l'erogazione da parte dell'ente gestore.

ART. 7

Il concessionario è responsabile dell'acqua potabile erogata e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

ART. 8

La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni 5 (cinque), prorogabili di altri anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, le parti possono concordare la proroga di ulteriori 3 (tre) anni della concessione, qualora la normativa vigente al momento lo consenta. In assenza, la concessione decade automaticamente.

ART. 9

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo concordato di € (offerto in sede di gara) al litro per qualsiasi tipologia di acqua erogata e a mantenere invariato il prezzo per i primi trentasei mesi salvo aggiornamenti che il concessionario, in funzione di comprovati e documentati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO2, potrà applicare previa comunicazione al Comune. Dopo trentasei mesi eventuali variazioni in aumento di detto prezzo di vendita saranno applicate dal gestore solo previo accordo formalmente espresso da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di mancato accordo sul prezzo di vendita al pubblico dell'acqua le parti concordano che è facoltà del Comune di Bolognano provvedere alla revoca della presente convenzione.

La potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo di acqua erogata dagli impianti quali ad esempio bottiglie, cestelli porta bottiglie e dispositivi elettronici di pagamento.

ART. 10

Gli impianti per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, così come le strutture che li contengono, ad esclusione del suolo pubblico ove sono collocati, sono beni strumentali di proprietà esclusiva della
Il Comune potrà comunque sempre utilizzare le installazioni come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, ecc.

ART. 11

L'intero incasso derivante dalla vendita dell'acqua presso le installazioni in argomento andrà alla, che provvederà tramite incaricati alla raccolta.

ART. 12

In caso la concessione non dovesse essere rinnovata il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

ART. 13

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione.

ART. 14

Il concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione previo assenso scritto dell'Amministrazione Comunale che verificherà il possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione del nuovo concessionario. Il subentrante sarà vincolato agli obblighi tutti contenuti nella presente convenzione.

ART. 15

Il concessionario ha l'obbligo e la responsabilità di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura. Tutti gli oneri e le spese per la manutenzione suddetta sono a carico del Concessionario.

ART. 16

Il Concessionario, in collaborazione con il Comune, si impegna ad informare l'intera cittadinanza della presenza del distributore con adeguata attività di sensibilizzazione mediante volantini, opuscoli, comunicati stampa, campagne pubblicitarie o qualsiasi altra forma pubblicitaria ed i relativi costi saranno a totale carico del concessionario.

ART. 17

Il concessionario potrà esporre la propria pubblicità. Eventuale pubblicità di terzi dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

ART. 18

Il concessionario si obbliga a munirsi di licenze o autorizzazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 19

La dovrà dimostrare, all'atto della firma della presente convenzione, di disporre di idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi dovuti alla funzionalità delle installazioni o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori. Le garanzie dovranno essere prestate da primaria Compagnia Assicuratrice.

ART. 21

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:
siano realizzate opere gravemente difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, grave violazione (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile dell'Area.

ART. 22

Gli impianti per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, così come le strutture che li contengono, ad esclusione del suolo pubblico ove sono collocati, sono beni strumentali di proprietà esclusiva della

ART. 23

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 24

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE :

IL CONCESSIONARIO:

